

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2282}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 27 giugno 1960

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295

ONOREVOLI COLLEGHI! — La carica di capo di stato maggiore presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dall'epoca della sua istituzione e cioè dal 1936, è stata, normalmente, ricoperta da un colonnello.

Peraltro, detto grado non si è rivelato adeguato alla importanza della carica, tenendo presente che:

all'ufficiale, per delega del comandante generale, sono devolute delicate e complesse attribuzioni;

alle sue dirette dipendenze sono posti due colonnelli direttori (rispettivamente per la Direzione di amministrazione e per la Direzione ippica e veterinaria) che possono essere più anziani del pari grado, capo di stato maggiore;

lo stesso, a causa delle sue delicate ed importanti funzioni, è in continuo contatto con i generali comandanti le tre divisioni e le dieci brigate e con i colonnelli comandanti di legioni e scuole, oltre che con i capi di

Gabinetto e, in genere, con i massimi organi dei vari Ministeri.

Ciò stante, sin dal luglio 1957, la carica in questione è stata attribuita ad un generale di brigata, anziché ad un colonnello, per dare ad essa adeguato prestigio.

Si rende, quindi, necessario aggiornare la tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295.

È stata, pertanto, predisposta la presente proposta di legge, il cui articolo unico tende a far considerare utile ai fini dell'avanzamento — per i generali di brigata — l'incarico di capo di stato maggiore del Comando generale dei carabinieri.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano oneri finanziari.

Ho fiducia, perciò, che gli onorevoli colleghi, bene valutando le finalità dell'iniziativa, daranno ad essa il loro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero-

nautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO II. — *Ruolo dell' Arma dei carabinieri.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata: dopo le parole « 1 anno di comando di brigata » sono aggiunte le parole:

« o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale. (s) »;

L'indicazione della nota « s » è riportata in calce alla tabella, con il seguente testo « A decorrere dal 1° luglio 1957 ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello, sono soppresse le parole « o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale ».